

Ordinanza del Presidente n. 40 del 24 AGO. 2023

Oggetto: Interdizione temporanea della navigazione per qualsiasi tipologia di unità di navigazione, lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km. 17+670 e la prog. Km 17+710 in Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI), dalle ore 10:00 del 24/08/2023 e fino a successivo atto di revoca.

Il Presidente

VISTO

- la L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 194 del 28/12/2016 con la quale, tra l'altro, il Dirigente Dott. Roberto Coppola è stato nominato Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio;

CONSIDERATO

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite della Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;
- il R.R. n. 3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che in base all'art. 14 comma 1 lettera f), del vigente Statuto consortile il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;

- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- che, in data 23/08/2023, il personale consortile ha rilevato la presenza di grossi arbusti all'interno dell'alveo del Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km. 17+670 e la prog. Km 17+710, all'interno del territorio comunale di Cassinetta di Lugagnano;
- che il Consorzio Est Ticino Villorresi ha immediatamente attivato tutte le misure necessarie per fronteggiare tale problematica;
- che l'Ente consortile ritiene che, fino a quando non sarà effettuato l'intervento di ripristino della sicurezza dei luoghi, non vi siano le condizioni di sicurezza necessarie affinché possa essere effettuata la navigazione lungo il Naviglio Grande nel tratto di canale in oggetto;
- che pertanto risulta necessario disporre l'interdizione temporanea della navigazione per qualsiasi tipologia di unità di navigazione, lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km. 17+670 e la prog. Km 17+710 in Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI), dalle ore 10:00 del 24/08/2023 sino al momento della cessazione delle condizioni e delle ragioni di urgenza e sicurezza che ne rendono necessaria l'adozione ossia fino a successivo atto di revoca;
- considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente

ORDINA

1. **L'interdizione temporanea della navigazione** per qualsiasi tipologia di unità di navigazione, lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km. 17+670 e la prog. Km 17+710 in Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI), dalle ore 10:00 del 24/08/2023 e fino a successivo atto di revoca.
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

SI AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza potrà essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00, ex art Art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Il Presidente
Alessandro Folli



Milano, sede consortile **24 AGO. 2023**